

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-1598 del 30/03/2022
Oggetto	Ditta Fornaci Laterizi Danesi S.P.A. - Installazione ubicata in Comune di Lugagnano, Via Oltre arda 17 - Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con D.D. n. 2254 del 30/12/2013 - Diniego all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA inerente la modifica ai limiti di concentrazione delle emissioni E8 ed E9.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-1662 del 29/03/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta MARZO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: Ditta Fornaci Laterizi Danesi S.P.A. - Installazione ubicata in Comune di Lugagnano, Via Oltre Arda 17 - Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con D.D. n. 2254 del 30/12/2013 - Diniego all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA inerente la modifica ai limiti di concentrazione delle emissioni E8 ed E9.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamate:

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con cui la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni autorizzatorie di competenza provinciale in capo, dall'01.01.2016, all'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE) ed in particolare alla Struttura (oggi Servizio) Autorizzazione e Concessioni (SAC);

Visti:

- il Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 (Norme in Materia Ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- la Legge Regionale n. 21 del 05 ottobre 2004 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1198 del 30.7.2007 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA (oggi Arpae) per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia Romagna, prot. n. 187404 dell'01.08.2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il Decreto Ministeriale 24.04.2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17.11.2008, n. 1913 e la Deliberazione di G.R. 16.02.2009, n. 155 aventi come oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D. Lgs. n. 59/2005";
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la deliberazione di Giunta Regionale 23 aprile 2012, n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la circolare regionale del 27 settembre 2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27 marzo 2014;
- le circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31.10.2016 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015";

Ricordato che:

- la ditta Fornaci Laterizi Danesi S.P.A. ("Gestore") - P. Iva e C.F. n. 04537800155 - è titolare, per la propria installazione sita in comune di Lugagnano Val d'Arda, Via Oltre Arda, 17, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di

Piacenza n. 2554 del 30/12/2013 per l'attività di produzione di laterizi mediante cottura (punto 3.5 dell'Allegato VIII alla parte Seconda del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.);

- successivamente al rinnovo dell'AIA sono stati rilasciati i seguenti atti:
 - dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza: D.D. n. 1643 del 09/09/2015, con cui era stata adeguata la scadenza dell'AIA a seguito di modifiche normative (D. Lgs 04.03.2014, n. 46);
 - dal SAC dell'ARPAE di Piacenza: DET-AMB-2017-1591 del 24/03/2017 per l'inserimento di una nuova materia prima, l'adeguamento dello scarico domestico S4 e la frequenza dei rilievi topografici della cava di argilla;
 - dal SAC dell'ARPAE di Piacenza: DET-AMB-2019-178 del 15/01/2019 per l'adeguamento del piano di monitoraggio e controllo delle installazioni AIA presenti sul territorio provinciale relativamente alla frequenza delle visite ispettive;

Considerato che la ditta Fornaci Laterizi Danesi S.P.A. ha trasmesso, tramite portale IPPC-AIA, gli elaborati relativi alla richiesta di modifica non sostanziale dell'AIA, pervenuta al protocollo dell'ARPAE di Piacenza n. 15600 dell'01/02/2022, inerente la richiesta di modificare l'unità di misura degli attuali limiti di concentrazione previsti per E8 ed E9 da mg/Nm^3 a Kg/h mantenendo invariati i flussi di massa complessivi degli inquinanti.

Rilevato che, in relazione a predetta istanza, con nota del SAC dell'ARPAE di Piacenza prot. n. 24043 del 14/02/2022 è stato dato l'avvio del procedimento ed stato richiesto il contributo istruttorio al Servizio Territoriale;

Visto il rapporto istruttorio redatto dal Servizio Territoriale di ARPAE, prot. n. 36025 del 04/03/2022, in cui viene riportato che:

“ • *dal punto di vista normativo, i valori di emissione vengono espressi in termini di concentrazione degli inquinanti e non di flusso di massa, in particolare:*

l'Allegato I - Valori di emissione e prescrizioni, alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. prevede, per le specifiche tipologie di impianti, valori di emissione espressi in mg/Nm^3 e nello specifico caso riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%;

il BREF Comunitario “Reference Document on Best Available Techniques for Ceramic Manufacturing Industry (edizione di agosto 2007)” e le “Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di fabbricazione di vetro, fritte vetrose e prodotti ceramici per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”, emanate con DM 29 Gennaio 2007, indicano le migliori tecniche oggi utilizzabili rivolte al raggiungimento di efficienza energetica, all'abbattimento delle emissioni, al consumo idrico e alla riduzione di scarti di produzione e danno indicazioni vincolanti in attesa della pubblicazione delle BATc, tali documenti esprimono i valori di emissione in mg/m^3 ;

- *dal punto di vista tecnico:*

la richiesta di modifica dei valori limite di emissione riguarda le emissioni convogliate provenienti da entrambi i forni di cottura dell'installazione e tutti gli inquinanti contemplati in autorizzazione;

la generica motivazione addotta dall'Azienda consiste in “l'attuale regime di produzione (ridotto rispetto al carico massimo possibile dell'impianto) evidenzia che le portate delle emissioni E8 ed E9 risultano negli ultimi anni in misura ridotta rispetto a quelle autorizzate in AIA. Con la presente modifica non sostanziale si richiede pertanto di modificare l'unità di misura degli attuali limiti di concentrazione previsti per E8 ed E9 da mg/Nm^3 a kg/h mantenendo invariati i flussi di massa complessivi degli inquinanti”, non viene pertanto fornito alcun supporto tecnico a tale affermazione, quali ad es. dati di funzionamento degli impianti nelle varie condizioni di carico e rispettivi valori di emissione (portata, concentrazione, tenore di ossigeno...) o eventuali modifiche impiantistiche;

i valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio, come stabilito dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e, sulla base di tale principio, si fissano normalmente i limiti in autorizzazione.

Si può ragionevolmente ritenere che modifiche al regime di funzionamento di un impianto, come quello prospettato dall'Azienda, possano portare ad una revisione di tali limiti, con l'eventuale aggiunta di ulteriori vincoli, ma non ad una conversione dell'unità di misura, così come richiesto nell'istanza;

rivedendo i risultati dei controlli alle emissioni E8 ed E9 effettuati da Arpae nell'ambito delle verifiche previste per gli impianti autorizzati in AIA e gli esiti degli autocontrolli aziendali (2016-2020), si rileva, ad eccezione di un controllo Arpae dell'anno 2019, il rispetto dei limiti di emissione, anche a fronte di portate misurate notevolmente inferiori ai corrispondenti valori autorizzati."

Vista altresì la comunicazione del SAC dell'ARPAE, prot. n. 38144 dell'08/03/2022, di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis della L. 142/90 e s.m.i.;

Visto il riscontro del 17/03/2022, pervenuto al protocollo ARPAE n. 45503 in data 18/03/2022, nel quale la Ditta supporta la richiesta di modifica non sostanziale volta a *"ottenere un limite espresso in termini di flusso di massa allo scopo di avere un margine emissivo, in attesa di definire le potenziali nuove materie prime da inserire nel ciclo produttivo e, conseguentemente, gli eventuali nuovi valori in emissione in funzione delle specifiche materie prime adottate in via definitiva"* con i seguenti contenuti:

- *"le motivazioni aziendali che hanno reso necessaria la presentazione della richiesta di modifica non sostanziale"* e che si sostanziano principalmente in nuove esigenze produttive connesse all'evoluzione del mercato dei laterizi e alle nuove normative nazionali e comunitarie che *"impongono alle aziende del settore un orientamento sempre più spinto verso i principi dell'economia circolare"*.
- la necessità di introdurre nel processo produttivo *"nuove materie prime derivanti dal circuito del riciclo/recupero che necessitano di una ricerca approfondita, seguita da test preliminari di laboratorio e successive prove di produzione volte a determinare la compatibilità dei materiali provati con la produzione ed il prodotto finale"*;
- *"i materiali sinora sottoposti a pre-verifica documentale ai fini di una possibile futura prova industriale, mostrano in linea generale un contenuto variabile di sostanza organica ... non è quindi possibile determinare a priori quali potranno essere i valori di emissione sia nella fase di test e successivamente di prova industriale, sia a valle della modifica degli impasti quando saranno trovati i materiali idonei per la realizzazione del prodotto finito. In ragione della presenza di sostanza organica nei materiali, non si esclude tuttavia la possibilità di superamento dei valori limite di concentrazione (presumibilmente riferibili al solo COT) attualmente presenti in autorizzazione."*

Considerato che:

- l'istanza prodotta afferisce esclusivamente alla richiesta di modificare l'unità di misura degli attuali limiti di concentrazione previsti per E8 ed E9 da mg/Nm³ a Kg/h mantenendo invariati i flussi di massa complessivi degli inquinanti;
- tale richiesta non risulta conforme alla normativa vigente che prevede valori limite di emissione espressi in termini di concentrazione degli inquinanti (mg/Nm³) e non di flussi di massa;
- l'istanza è carente della presentazione di un progetto per l'utilizzo di nuovi materiali/end of waste nel ciclo produttivo e di dati tecnici atti a poter condurre un'appropriata istruttoria;

Valutato che, pertanto, nel caso in cui sia intenzione del Gestore realizzare le modifiche di cui alla propria nota del 17/03/2022, dovrà essere presentata opportuna nuova domanda di modifica all'AIA, completa di tutte le informazioni necessarie;

Ritenuto che non sussistano le condizioni per poter accogliere l'istanza di modifica presentata dal Gestore;

Dato atto che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- con la Determinazione Dirigenziale n. DET-2021-672 del 15/09/2021, la responsabile del procedimento, titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del SAC di Piacenza, è la dott.ssa Claudia Salati;
- la responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento,

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di NON accogliere, per le motivazioni riportate in premessa, l'istanza di modifica presentata dalla ditta Fornaci Laterizi Danesi S.P.A. ("Gestore") titolare, per la propria installazione sita in comune di Lugagnano Val d'Arda, Via Oltre Arda, 17, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata con Determinazione Dirigenziale dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza n. 2554 del 30/12/2013 s.m.i.;
2. di rendere noto che:
 - a. copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP del Comune di Lugagnano Val d'Arda presso UNIONE COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA, per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
 - b. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 - c. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
 - d. il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
 - e. le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
3. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla piena conoscenza da parte dell'interessato, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data.

**La Dirigente del Servizio
dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.